

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA



Dott. Mario Conte
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Dario Cervi
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Giovanni Orso
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Rag. Pierluigi Martin
Consulente aziendale

Dott.ssa Monica Guarnier
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Dott.ssa Sara Martinazzo
Dottore Commercialista

Dott. Graziano Fedato
Esperto contabile
Revisore Legale

Dott.ssa Marta De Zen
Dottore Commercialista

Castelfranco Veneto, 07 aprile 2020

NOTIZIA FLASH

Gentile Cliente,

l'Agenzia ha fornito alcuni chiarimenti con riferimento al **credito d'imposta** riconosciuto agli esercenti nei casi di **acquisto dei nuovi registratori telematici** o per **l'adattamento dei vecchi misuratori fiscali**.

Tale credito d'imposta:

- spetta in relazione alle sole **spese sostenute negli anni 2019 e 2020** per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri;
- è pari, per ogni strumento, al **50% della spesa** sostenuta con **strumenti tracciabili** (bonifico, carte di debito e di credito, ecc.) fino ad un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento;
- è utilizzabile a decorrere dalla **prima liquidazione periodica** dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è **registrata** la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti.

Per **utilizzare o riversare il credito** in compensazione "orizzontale" (è invece preclusa la cessione e non è consentito il rimborso) è stato istituito il **codice tributo "6899"**, da indicare nella delega di pagamento che andrà inviata esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

La circolare 3/E/2020 chiarisce inoltre alcuni punti:

- **titolari di partita IVA in regime forfettario**: possono utilizzare il credito d'imposta riconosciuto per l'acquisto o l'adattamento del registratore di cassa **dal mese successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa**;
- **beni usati**: in assenza di specifiche limitazioni imposte dal legislatore, l'acquisto e/o adattamento riguarda tanto i **modelli nuovi quanto quelli usati**, purché gli stessi siano conformi alle norme vigenti in materia;
- **beni in locazione finanziaria**: ancorché la norma (comma 6-quinquies dell'articolo 2 D.Lgs. 127/2015) parli di "acquisto", l'Agenzia ritiene che, considerata la *ratio* della disposizione ed al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento, il contributo spetta anche a coloro che utilizzano gli strumenti nuovi o adattati sostenendo la relativa spesa nel periodo indicato, ma divenendone proprietari solo in una fase successiva ed eventuale;
- **rilevanza dell'IVA**: viene sul punto precisato che la spesa su cui calcolare la percentuale del 50% deve ritenersi comprensiva dell'Iva nella misura in cui l'imposta non ha formato oggetto di detrazione in capo all'acquirente;
- **momento di utilizzo**: il credito risulta **utilizzabile a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui**

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

è registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti e la stessa risulta pagata con modalità tracciabili.

Ad esempio, i **contribuenti trimestrali** che liquidano l'IVA relativa al IV trimestre entro il 16 marzo dell'anno successivo, in caso di registrazione e pagamento della fattura di acquisto a dicembre 2019, possono utilizzare il credito in compensazione già a partire dal 16 marzo 2020.

Per i titolari di partita IVA in regime forfettario, si ribadisce che il credito è utilizzabile dal mese successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa;

- **pagamento rateale**: l'Agenzia afferma il principio per cui la spesa si considera sostenuta in ragione di quanto effettivamente corrisposto.

Cordiali saluti.

Conte&Cervi